
ORDINANZE

Presidente della Giunta Regionale

ORDINANZA 18.02.2005, n. 1:

Profilassi della malattia vescicolare dei suini; ordinanza di revoca della zona di protezione e sorveglianza per i focolai del comune di Gessopalena.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Vista la nota n. 354/SA del 17/02/2005 del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL Lanciano-Vasto con la quale si trasmette la proposta di revoca della zona di sorveglianza per M.V.S. derivante dai focolai 040CH108; 040CH109 e 040CG110 rispettivamente C.da Brecciola e C.da Longhi del comune di Gessopalena (CH).

Considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni in conseguenza degli esiti favorevoli degli accertamenti sierologici e clinici svolti ai sensi del D.P.R. 362 del 17 maggio 1996 ;

Visto il T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;

Visto il D.P.R. 1 Marzo 1992 n. 229, che stabilisce misure di lotta contro l'Afta epizootica e le altre malattie comprese nella lista "A" dell'OIE;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali,

nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Vista "O.M. 26 luglio 2001, "Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia Vescicolare e sorveglianza della peste suina classica";

Considerato che con determina n° DG/11/50 del 03/02/2005 le aree dei comuni sopra citati sono state declassate da protezione a sorveglianza in conseguenza dei controlli favorevoli fatti dal servizio veterinario dell'Az. Usl di Lanciano Vasto;

Vista la Legge Regionale n° 77/99;

Vista la Legge Regionale n° 33 del 14 agosto 1981;

Vista la Propria precedente ordinanza n° 8 del 22/12/2004;

Ritenuto di procedere alla revoca parziale della citata ordinanza per le aree sopra indicate ai sensi della Legge Regione Abruzzo del 14 agosto 1981 n° 33 ;

Preso Atto della regolarità tecnica ed amministrativa, della presente ordinanza che è attestata dalla firma del direttore della direzione sanità;

ORDINA

1. Di revocare parzialmente la propria precedente Ordinanza n. 8 del 22.12.2004, relativamente alle misure restrittive di carattere sanitario già emanate per i focolai dei comuni sopra citati
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati, ai servizi veterinari delle Az. USL della Regione Abruzzo e al Nas Regionale;
3. Di rinviare a successivi atti la ulteriore revoca dell'Ordinanza n. 8 del 22.12.2004, relativamente alla parte ancora in essere;

4. Di trasmettere la presente Ordinanza al *B.U.R.A.* per la pubblicazione:

I Sindaci dei Comuni e di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, il Servizio Veterinario della ASL 03 Lanciano -Vasto, gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza:

- è dichiarata immediatamente esecutiva;
- sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

L'Aquila li, 18.02.2005

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giuseppe Bucciarelli

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE 07.03.2005, n. DH/9:

Legge 26.05.1965 n. 590 – Legge 14.08.1971 n. 817 – L.R. 03/06/1982 n. 31 art. 28 – D.Lgs 18.05.2001 n. 228 Art. 11 commi 4 e 5. Autorizzazione cancellazione vincolo di indivisibilità. Ditta Fiorà Francesco e Fiorà Mario.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

Il vincolo di indivisibilità gravante, ai sensi dell'art. 11 della legge 14/08/1971 n. 817, sul fondo rustico acquistato dalla Ditta Fiorà Mario

e Fiorà Francesco, acquistato con atto del 24 novembre 1989 a rogito del notaio Carlo Zaffagnini in Giulianova, Raccolta n. 11473 Repertorio n. 146838, registrato a Giulianova il 4/12/1989 al n. 1880 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare di Teramo, con nota presentata in data 01/12/1989 – Registro particolare n. 8576 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare di Teramo, sito in contrada Salinello – Comune di Tortoreto della superficie di Ha 4.03.30, distinto in catasto rustico di Tortoreto alla partita 1004 foglio 27 part. n. 48, 360, 361, 54, 363, 49, 320, 73, 74, 352, con i benefici fiscali e creditizi previsti dalle leggi n. 590/65, n. 817/71 e L.R. n. 31/82, ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 5 del D. L.gs n. 228 del 18/05/2001, è **scaduto**.

Per le motivazioni indicate in premessa si autorizza la cancellazione del predetto vincolo di indivisibilità, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare di Teramo con nota presentata in data 01/12/1989 – Registro particolare n. 8576 e Registro Generale n. 12410;

La Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo è autorizzata a provvedere a quanto disposto dal precedente comma.

Allegati:

1. Circolare Ministeriale n. 80612 del 18/02/2002 (n. 2 facciate);
2. Nulla – Osta Ispettorale n. 833/267 del 23 giugno 1989 del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Teramo (n. 4 facciate);
3. Nota del 7 dicembre 2004, con contestuale attestazione di non decadenza dai benefici fiscali e creditizi della Ditta Fiorà Mario e Fiorà Francesco, del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Teramo (n. 1 facciata).

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Gaetano Valente